Articolo 21

Aziende esposte a pericoli d'incendio particolari

c. Effettivo massimo dei lavoratori, installazioni d'esercizio e quantità di materie

Per garantire la protezione dei lavoratori, l'autorità determina per particolari settori, in funzione della natura e della quantità delle sostanza aggravanti l'incendio e dei procedimenti di lavoro:

a. il numero ammissibile dei lavoratori ivi occupati;
b. le installazioni d'esercizio ammesse e la loro concezione;
c. le quantità ammesse di materie che possono essere prodotte, lavorate, manipolate o depositate;
d. i necessari provvedimenti organizzativi.

L'autorità fissa il numero massimo di dipendenti, le installazioni di esercizio ammesse e le quantità di materie. Nei settori ad alto rischio, il numero dei lavoratori deve essere in ogni caso limitato al minimo indispensabile. Anche la presenza di troppe installazioni e la presenza di grandi quantitativi di materie all'interno di un certo settore elevano il rischio. Occorre quindi badare a che nei settori ad alto rischio siano presenti solo le installazioni e le quantità di materie necessarie ad uno svolgimento scorrevole del processo lavorativo.

Qualora vengano eseguite solo sporadicamente, le operazioni con sostanze particolarmente pericolose possono essere spostate in periodi marginali. Grazie ad idonee misure organizzative, si farà in modo che sia presente solo il personale strettamente necessario.